

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3972 Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 17/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F [REDACTED] A [REDACTED], nato a Avellino il [REDACTED];

avverso la sentenza n. 4863/17 della Corte di appello di Napoli del 12 maggio 2017;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca TAMPIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 12 maggio 2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la penale responsabilità di F█████ A█████ in ordine al reato di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, per non essersi questo presentato in un'occasione presso gli uffici della Questura di Avellino in occasione degli incontri di calcio disputati dalla società Avellino Calcio, come invece prescrittogli con ordinanza del Questore di Avellino del 26 giugno 2007, e lo aveva pertanto condannato alla pena di giustizia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il F█████ osservando che la prescrizione che gli era stata imposta con il provvedimento del questore di Avellino concerneva le partite di calcio disputate dalla squadra denominata US Avellino Spa, mentre nell'occasione in cui gli era stata contestata la mancata presentazione, l'incontro era stato disputato dalla squadra Avellino 12; per il principio di tipicità dell'illecito penale, egli doveva, pertanto, essere assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

In punto di fatto la contestazione elevata a carico del Faticato è chiara: egli, con provvedimento emesso dal Questore di Avellino in data 25 giugno 2007, notificato all'interessato il successivo 26 giugno 2007 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 28 giugno 2007, aveva ricevuto il divieto di accedere, per un periodo di 4 anni, presso tutti gli impianti sportivi – e zone ad essi adiacenti per un raggio di 800 metri – ubicati sul territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio organizzati sotto il patrocinio delle FIGC, così come meglio specificati nel corpo della sentenza di primo grado; a tale provvedimento aveva fatto da corollario l'ordine, durante il predetto periodo di quattro anni, di presentarsi presso la Questura di Avellino, dopo mezz'ora sia dall'inizio del primo che del secondo tempo di ogni partita di calcio di campionato disputata dalla squadra dell'Avellino calcio a partire dalla prima competizione successiva alla notificazione del provvedimento;

in data 18 aprile 2010, a distanza quindi di circa tre anni dall'applicazione della misura di sicurezza, giorno in cui è stata disputata la

AV

partita di calcio Avellino-Messina, il F [REDACTED] non si è presentato presso la Questura di Avellino;

per questo motivo egli è stato giudicato, in relazione alla violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, e condannato dal Tribunale di Avellino, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli, alla pena ritenuta di giustizia.

Tale sentenza è stata, pertanto, impugnata dal F [REDACTED], assistito dal suo difensore di fiducia, di fronte a questa Corte di cassazione sulla scorta di un'unica censura con la quale è dedotta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli nel ritenere integrato il reato contestato al prevenuto, sebbene l'incontro di calcio di cui alla contestazione sia stato disputato non dalla squadra di calcio Us Avellino Spa, riguardata dal provvedimento questorile emesso a carico del prevenuto in data 25 giugno 2007, ma da altra compagine sportiva denominata Avellino 12; compagine quest'ultima che, al momento in cui fu disposto il cosiddetto DASPO a carico del F [REDACTED] e la correlata intimazione a presentarsi in determinate occasioni presso la Questura di Avellino, onde garantire il rispetto della prescrizione impartita con il provvedimento al quale si è fatto cenno in precedenza, neppure esisteva.

Come detto il ricorso è fondato.

Onde comprendere le ragioni della presente decisione è necessario rilevare, in tal senso integrando il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, peraltro sulla base di elementi che - in quanto desumibili da atti giudiziari o comunque di dominio pubblico - possono essere ricondotti al concetto di fatto notorio, che nell'anno 2010 la Us Avellino Spa, cui già era stata negata, dato lo stato di dissesto finanziario, la iscrizione al campionato nazionale di calcio di Serie B, fu dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino; il successivo 11 febbraio 2011, come da comunicato ufficiale n. 136/a emesso dalla FIGC, la predetta compagine sportiva fu, pertanto oggetto di radiazione; a seguito di tali eventi, onde dare continuità alla pratica agonistica del giuoco del calcio nella città di Avellino era stata nel frattempo costituita una nuova società sportiva - originariamente denominata Avellino calcio 12 Società sportiva dilettantistica quindi Associazione sportiva Avellino 1912 - la quale fu ammessa a disputare, nella stagione sportiva 2009-2010 il campionato di calcio Serie D, ed è esclusivamente in relazione alla mancata presentazione presso gli uffici della Questura di Avellino in occasione della disputa di una

partita di tale torneo che al F██████ è stata elevata la contestazione per cui è processo.

Ciò posto rileva il Collegio che la condotta del F██████ non risulta caratterizzata dalla necessaria tipicità che deve contraddistinguere il fatto per essere sussunto entro il paradigma normativo caratterizzante la rilevanza penale del fatto medesimo.

Al riguardo deve, peraltro, premettersi come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che l'art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede due distinte ipotesi criminose, in funzione della condotta posta in essere dall'agente, l'una consistente nella violazione del divieto imposto con provvedimento amministrativo a taluni soggetti di accesso ai luoghi ove si disputano determinate manifestazioni sportive ed alle zone ad essi limitrofe, l'altra consistente nella violazione dell'obbligo, strumentalmente previsto al fine di assicurare il rispetto del precedente divieto, di recarsi presso gli uffici della polizia in occasione della disputa della manifestazioni sportive di cui sopra (cfr. nel senso della dualità delle fattispecie criminose e sulla possibilità del loro concorso: Corte di cassazione, Sezione III penale 13 agosto 2018, n. 38603; *idem* Sezione III penale, 27 novembre 2013, n. 47112)

Ciò precisato, si rileva che, secondo la previsione di cui al comma 2 del citato art. 6 della legge n. 401 del 1989, al F██████ era stato prescritto di comparire di fronte agli uffici della polizia di Stato, nei termini dianzi indicati, in occasione della disputa delle partite della squadra di calcio dell'Avellino; tale prescrizione deve intendersi riferita, considerato il tempo in cui la stessa era intervenuta, alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine denominata Unione sportiva Avellino Spa, unica squadra di calcio rappresentativa della cittadina irpina al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente.

Il fatto che, successivamente, la predetta società sportiva, nonché la squadra di cui la stessa era espressione, sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, ha necessariamente comportato il venir meno dell'obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al F██████.

Né può ritenersi che tale obbligo sia stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all'interno della comunità avellinese di un'altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine.

Al

Va, d'altra parte, considerato – fungendo tale fattore quale elemento di prova della manifesta inadeguatezza logica e normativa della tesi opposta a quella ora fatta propria da questo Collegio, e cioè dell'automatico trasferimento dei contenuti prescrittivi del provvedimento questorile emesso a carico del F█████ alla competizioni sportive disputate dalla Associazione sportiva Avellino 1912 (si potrebbe al proposito parlare di una sorta di *stress test* interpretativo cui sottoporre la tenuta della disposizione incriminatrice onde verificarne la sua possibile applicazione anche in fattispecie del tipo di quella ora in esame) - che costituisce un fattore del tutto occasionale la circostanza che nel caso ora in questione alla precedente compagine sportiva se ne sia sostituita solamente un'altra, peraltro avente una composizione sociale del tutto autonoma rispetto alla precedente e non necessariamente caratterizzata dal sostanziale perseguimento dei medesimi scopi sportivi e commerciali cui era preposta la precedente società cessata (fattore questo non indifferente ove si voglia perseguire con coerenza la finalità cui è sottesa la previsione della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto è cosa notoria che il mondo dello sport sia segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi "governi" una determinata società sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente), e non, invece, una pluralità di squadre.

Ove si fosse verificata tale seconda ipotesi sarebbe stato assai disagiata, se non tutto impossibile, discernere per il soggetto onerato della prescrizione in quali occasioni egli si sarebbe dovuto recare presso la Questura di Avellino ed in quali occasioni egli sarebbe stato, invece, sollevato da tale obbligo.

E', pertanto, evidente che in una situazione quale quella che ha interessato il F█████, onde conservare l'attualità non della sola misura disposta a suo carico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (la cui violazione, va ricordato, non è stata comunque contestata nella presente occasione al ricorrente), ma anche della misura prescrittiva di cui al comma 2, sarebbe stata necessaria la integrazione del provvedimento del Questore, dovendo essere precisato, una volta venuta meno la compagine sportiva cui originariamente faceva riferimento la prescrizione, alle competizioni disputate da quale altra squadra di calcio doveva, a questo punto, intendersi riferito l'obbligo di presentazione; ciò in quanto era da escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento

sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva.

Posto che nel caso di specie non è risultato che ciò sia avvenuto, essendo rimasto immutato il provvedimento questorile emesso a carico del F██████ nella sua originaria, e non più attuale versione, deve ritenersi che, venuto meno, conseguentemente all'avvenuta scomparsa della US Avellino Spa, l'obbligo con esso imposto, la mancata presentazione del F██████ presso gli Ufficio della Questura di Avellino nella occasione di cui al capo di imputazione (in cui, si ribadisce, era stata disputata una partita di calcio che aveva visto impegnata una diversa squadra della città di Avellino) sia fatto del tutto irrilevante dal punto di vista penale, in quanto non idoneo ad integrare la violazione di una prescrizione la cui efficacia doveva intendersi al momento del fatto oramai cessata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, stante la insussistenza, sotto il profilo penalistico, del fatto ascritto al F██████.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente